



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DI ARCA CAPITANATA

INDICE	
ART.1	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART.2	VERIFICA DI CONFORMITA'
ART.3	DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ART.4	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART.5	MODIFICHE DEL SERVIZIO
ART.6	PERSONALE DEL FORNITORE ADIBITO AL SERVIZIO
ART.7	RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E COPERTURA ASSICURATIVA
ART.8	PENALI
ART.9	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.10	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE PROCEDURE DI INSOLVENZA CONCURSUALE
ART.11	MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
ART.12	REVISIONE PREZZI
ART.13	RECESSO
ART.14	SUBAPPALTO
ART.15	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART.16	SICUREZZA SUL LAVORO
ART.17	REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA
ART.18	CORRISPETTIVI
ART.19	FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART.20	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.21	GARANZIA DEFINITIVA



ART.22	MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO ED IMPOSTA DI BOLLO
ART.23	CONTROVERSIE
ART.24	RISERVATEZZA DATI
ART.25	NORME DI RINVIO

ART.1 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In virtù del combinato disposto dell'art.114 comma 8 e dell'art.32 Allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023 (*di seguito: Codice*), atteso che i servizi oggetto del Capitolato Tecnico sono di particolare importanza, in quanto attinenti alla gestione di proprietà immobiliare, è prevista la nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (*di seguito, anche "D.E.C."*) diverso dal Responsabile Unico del Progetto (*di seguito, anche "R.U.P."*).

Ai sensi dell'art. 114 comma 1 del Codice, l'esecuzione del contratto avente ad oggetto i servizi di cui al Capitolato Tecnico, è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del D.E.C. ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questi ultimi affidate.

Il D.E.C. sarà designato, nel rispetto della normativa vigente, da ARCA CAPITANATA (*di seguito, anche "Agenzia"*) con l'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione, e sarà nominativamente indicato nel contratto, successivamente stipulato con l'impresa aggiudicataria.

Il D.E.C. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. A tal proposito, il D.E.C. redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal Codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (cfr. art. art.31 commi 2 lett. c) dell'Allegato II.14 del Codice).

Il D.E.C. provvede, anche con l'ausilio di uno o più collaboratori, qualora nominati, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Agenzia, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della proposta di risoluzione dello stesso per inadempimento, ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice dei Contratti Pubblici (in particolare, Libro II Parte VI artt.113 e ss. e Allegato II.14 Capo II artt.31 e ss del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

ART.2 - VERIFICA DI CONFORMITA'

I servizi oggetto del Capitolato Tecnico sono soggetti a verifica di conformità, da parte del D.E.C., per certificare il rispetto da parte dell'appaltatore (*di seguito, anche "Fornitore"*) delle caratteristiche

tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Le attività di verifica di conformità saranno svolte durante l'esecuzione del contratto, atteso che quest'ultimo prevede prestazioni periodiche o continuative.

I servizi oggetto del Capitolato Tecnico sono soggetti a verifica di conformità, da parte del D.E.C., al fine di accertarne la regolare esecuzione da parte del Fornitore, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Per le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità, anche a campione, si rinvia all'omonimo art.36 dell'Allegato II.14 del Codice, per quanto compatibile con il presente appalto.

Per quanto riguarda le modalità tecniche e i tempi il rilascio del certificato di verifica di conformità, da parte del D.E.C., a conclusione dell'appalto, si rinvia all'art.37 dell'Allegato II.14 del Codice, per quanto compatibile con il presente appalto.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato (tecnico e speciale) e nello schema di contratto, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria.

ART.3 – DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di che trattasi è qualificato servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotto, sospeso ed abbandonato per alcun motivo. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa. Trattandosi di servizio pubblico, il Fornitore assicura e garantisce l'erogazione del servizio di cui al presente capitolato, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

ART.4 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione dei servizi oggetto del capitolato tecnico proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal responsabile di progetto per la fase di esecuzione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, nell'odierno appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.121 del Codice.

ART.5 – MODIFICHE DEL SERVIZIO

L'Agenzia si riserva la facoltà, per future eventuali mutate esigenze organizzative, di rimodulare il servizio appaltato, senza che il Fornitore possa pretendere indennità di sorta.

ART.6 – PERSONALE DEL FORNITORE ADIBITO AL SERVIZIO

1) Requisiti del personale

Per lo svolgimento del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare il personale alle proprie dipendenze avente la qualifica di "Addetto ai Servizi Fiduciari" (A.S.F.), adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.

Il personale addetto al servizio deve essere:

- idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà;
- regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge vigenti;

L'aggiudicatario impiegherà il suddetto personale sotto la sua diretta responsabilità, garantendo anche la presenza di un responsabile.

Il predetto personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire la regolarità dei servizi.

L'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento dei servizi stessi, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

L'aggiudicatario, prima dell'attivazione del servizio, dovrà inviare l'elenco nominativo del personale addetto al servizio medesimo (con l'indicazione del nominativo, sesso, data di nascita, codice fiscale, livello di inquadramento, anzianità di servizio ed estremi dei documenti assicurativi) corredato di fotocopie dei relativi attestati di qualifica. Detto elenco dovrà sempre essere tenuto aggiornato.

L'aggiudicatario dovrà impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico il medesimo personale indicato nell'elenco del personale da comunicare prima dell'attivazione del servizio.

Nel caso di sostituzioni, l'aggiudicatario si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.).

Nel caso di sostituzioni, verrà programmato con il giusto anticipo il subentro della nuova unità avviandola ad un percorso di affiancamento, senza che per tale periodo ricada alcun onere per la stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere all'appaltatore il trasferimento altrove del personale ritenuto non più idoneo al servizio per comprovati motivi.

In tal caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

2) Doveri del personale

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'istituto di vigilanza di concerto con il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) oppure, in sua mancanza, con dai Dirigenti dell'Agenzia o dal Direttore.

Il personale de quo dovrà garantire un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli utenti interni/esterni, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato.

Al fine di evitare qualsiasi disservizio al regolare andamento dell'attività e dei servizi forniti all'utenza dalla stazione appaltante, il personale addetto ai servizi di vigilanza dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti.

Il personale de quo dovrà, durante il servizio, portare ben visibile:

- un tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della impresa di appartenenza;
- la divisa regolamentare (rispondente alle esigenze igienico-sanitarie e sempre in condizioni di irrepreensibile pulizia);
- avere al seguito un documento d'identità personale.

Il personale impiegato dall'istituto di vigilanza:

- non dovrà fumare nelle aree vietate;
- dovrà consegnare immediatamente gli oggetti rinvenuti, nell'ambito del servizio espletato, al D.E.C. oppure, in sua mancanza, ai Dirigenti dell'Agenzia o al Direttore;
- dovrà segnalare immediatamente, al D.E.C. oppure, in sua mancanza, ai Dirigenti dell'Agenzia o al Direttore, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.);
- dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in materia igienico - sanitaria e per la sicurezza (D. Lgs. citato);
- dovrà mantenere il segreto e non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti sia l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite ai pazienti;
- dovrà provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia e l'incolumità del personale dipendente, del personale dipendente di altri fornitori di servizi, dei visitatori, degli utenti ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza;
- dovrà operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali, non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono essere sempre garantiti.

3) Trattamento dei lavoratori

L'impresa appaltatrice dovrà sollevare la stazione appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, esonerandola da qualsiasi responsabilità.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice trasmette alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

4) Clausola sociale

Non ricorre per il presente affidamento

5) Referente dell'Appaltatore

L'Appaltatore s'impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un proprio referente e/o rappresentante incaricato, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla stazione appaltante per iscritto all'atto della firma del contratto. Il predetto referente sarà il responsabile della fornitura e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali, inoltre sarà il naturale corrispondente del D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante il nome del suo referente, il recapito telefonico, sempre reperibile, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse.

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al Fornitore.

ART.7 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (*a persone o cose, nonché a qualsivoglia tipologia di documentazione oggetto dell'appalto presa in carico*) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare all'Agenzia ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il capitolato tecnico e speciale. L'Agenzia medesima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Fornitore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

A tal proposito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, il Fornitore ha l'obbligo di stipulare oppure di documentare di essere in possesso delle seguenti polizze già stipulate, producendo anche documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo:

- Polizza per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT), con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 (*euro unmilione cinquecentomila/00*), per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del Fornitore e del proprio personale, nei confronti di terzi o di cose di proprietà di terzi, ivi compresa l'Agenzia.
- Polizza per la copertura dei rischi da responsabilità civile (RCO), con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 (*euro unmilione cinquecentomila/00*), per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata.

In ogni caso, il Fornitore è responsabile e rimangono a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti o franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

Dette polizze devono avere una durata non inferiore al periodo contrattuale di esecuzione del servizio e devono inoltre coprire assicurativamente tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza dell'appalto.

ART.8 – PENALI

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato e/o parziale adempimento degli obblighi contrattuali (*incluso quanto proposto nell'offerta tecnica, parte integrante del contratto*), per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Agenzia o a terzi, è stabilita una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a discrezione del R.U.P., da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00, per ogni inadempimento riscontrato.

Penali attenuate:

L'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall'Agenzia l'inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate:

Ferma restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l'inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;
- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Le penali applicate non potranno superare, complessivamente, il 10 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.126 comma 1 del Codice.

Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto, tramite PEC, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest'ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'Agenzia si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Agenzia di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

ART.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia, ai sensi dell'art.122 comma 1 del Codice, può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120 comma 1 lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.1 L'Agenzia può, altresì, risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in caso di constatata applicazione di n.3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, ovvero nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del contratto, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

2. L'Agenzia, ai sensi dell'art.122 comma 2 del Codice, risolve il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (cfr. art.108 comma 2 del Codice);
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice;
- c) sia intervenuto un provvedimento di sospensione, ritiro, revoca, decadenza delle abilitazioni/autorizzazione previste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e del capitolato tecnico.

3. Ai sensi dell'art.122 comma 3 del Codice, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. Il D.E.C. invia al responsabile di progetto (R.U.P.) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il D.E.C. formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al R.U.P. All'esito del procedimento, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore fermo restando il pagamento delle penali (cfr. art.122 comma 4 del Codice).

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento determina, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge n.136 del 13 agosto 2010, la risoluzione di diritto del contratto.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art.32 del presente capitolato ("TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA"), l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ..

7. Il concretizzarsi delle fattispecie contemplate dal "Patto d'Integrità" determina la risoluzione del contratto secondo le modalità previste dal medesimo "Patto d'Integrità", il cui contenuto s'intende qui riportato.

8. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti (cfr. art.122 comma 5 del Codice).

9. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1 lett. c) e d), al comma 2 lett. a) e b), ai commi 3 e 4 dell'art.122 del Codice, le somme di cui al comma 5 del predetto articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice (cfr. art.122 comma 6 del Codice).

10. Il R.U.P., nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti (*cfr. art.10 comma 4 Allegato II.14 del Codice*).

11. L'Agenzia, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*cfr. art.124 commi 1 e 2 del Codice*).

12. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi – anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

ART.10 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE PROCEDURE DI INSOLVENZA CONCORSALE

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art.124, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, L'Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*cfr. art.124 commi 1-2 del Codice*).

ART. 11 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.12 del presente capitolato (clausola di revisione dei prezzi), le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile di progetto (R.U.P.).

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art.120 del Codice, per quanto compatibile con il presente appalto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante (*cfr. art.120 comma 12 del Codice*).

Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del responsabile di progetto (R.U.P.), individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le

sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13 del Codice (*cfr. art.120 comma 15 del Codice*).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art.120 del Codice.

ART.12 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.13 - RECESSO

1. Ai sensi e per gli effetti del **comma 7 dell'art. 8 della L.R. n. 20 del 09.12.2002**, L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1373 commi 1 e 2 c.c., con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
2. L'Agenzia recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all'**art.92 comma 4 D. Lgs. n.159/2011** (*elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa*).
3. L'Agenzia recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all'**art.88 comma 4-ter D.Lgs. n.159/2011** (*sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs.*). In quest'ultima ipotesi di recesso, L'Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*art.124 commi1-2 del Codice*).
4. Ai sensi e per gli effetti dell'**art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012**, L'Amministrazione Contraente ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. -ai sensi dell'art.26 comma 1 della L. n.488/199- per la fornitura dei servizi oggetto del presente capitolato, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 comma 3 della L. n.488/1999.

5. L'Agenzia ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto se si concretizza la fattispecie di cui all'**art.15 comma 13 lett. b) del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012 (Decreto Spending Review)**.
6. Ai sensi e per gli effetti del **comma 5 dell'art.21 della L.R. n. 37 del 1.08.2014**, L'Agenzia ha, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore della Regione Puglia. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.
7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Contraente può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite (*art.109 comma 1 del Codice*), calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice (cfr. *art.123 comma 1 del Codice*).
8. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Agenzia prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei medesimi. L'allegato II.14 al Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore (*art.123 commi 2-3 del Codice*).
9. In ogni caso L'Ammministrazione Contraente potrà procedere al recesso dal contratto in tutte le ipotesi - anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

ART.14 – SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto di cui al capitolato (tecnico e speciale) esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel medesimo. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (cfr. art.119 comma 1 del Codice).

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore (cfr. art.119 comma 2 del Codice).

Ai sensi dell'art.119 comma 4 del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo delle cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice e il possesso dei requisiti di ordine speciale indicati all'art.6 del Disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto (*cfr. art.119 comma 6 del Codice*).

Ai sensi dell'art.119 comma 7 del Codice, l'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori, relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt.94-95-96-97-98 del Codice (*cfr. art.119 comma 10 del Codice*).

L'Agenzia corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente (*cfr. art.119 comma 11 del Codice*). Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale (*cfr. art.119 comma 12 del Codice*).

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. (*cfr. art.119 comma 13 del Codice*). L'Agenzia provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia sono ridotti della metà (*cfr. art. 119 comma*

13 del Codice). Le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (*cfr. art. 119 comma 17 del Codice*). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili (*cfr. art.119 comma 18 del Codice*).

Il Fornitore comunica alla Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato (*cfr. art.119 comma 2 del Codice*).

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'Esecuzione svolge le seguenti funzioni: verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al R.U.P. (*cfr. art. art.31 comma 2 lett. d) dell'Allegato II.14 del Codice*). Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'art.119 del Codice.

ART.15 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo al subappaltatore.

L'appaltatore, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, si obbliga, altresì, ai sensi dell'art.102 del Codice, ad assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; **tale fattispecie non ricorre nel presente affidamento in quanto non è presente un appaltatore uscente;**
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART.16 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà far capo al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione Agenziale, per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio di Prevenzione l'attività dell'appaltatore, che provvederà a trasmettere in forma scritta, tramite il proprio referente, in modo circostanziato e tempestivamente al suddetto S.P.P. ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale - riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto- degli addetti al servizio, ai sensi della normativa vigente in materia. L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

La Stazione Appaltante, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, nel rispetto di quanto disposto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., vista la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.3/2008, precisa che è stato predisposto il D.U.V.R.I. (**Allegato n.8**), in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi (*importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero*).

Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Tecnico (**Allegato n.4**) e Capitolato Speciale (**Allegato n.4.1**), nonché dello Schema di Contratto (**Allegato n.5**).

Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Restano immutati gli obblighi a carico dell'appaltatore in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART.17 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio telematicamente il DURC in corso di validità per:

- a) il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del capitolato tecnico (cfr. art.119 comma 7 del Codice);

- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (cfr. art.11 comma 6 del Codice).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art.11 comma 6 del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile di progetto (R.U.P.) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto (art.11 comma 6 del Codice).

ART.18 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Agenzia al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono indicati all'art.4 del Capitolato Tecnico e riportati nell'Offerta Economica dell'operatore economico aggiudicatario, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART.19 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei servizi eseguiti sarà effettuato dall'Agenzia, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al successivo contratto, nonché il CIG.

La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Agenzia (indicandone ragione sociale e codice univoco d'ufficio) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e successivo D.M. n.55/2013, così come modificato dall'art.25 del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014.

Il Fornitore emetterà a cadenza mensile fattura posticipata, che, unitamente alla corrispondente attestazione di regolare esecuzione del servizio, costituirà la base per la successiva liquidazione della fattura di competenza degli uffici liquidatori individuati dall'Agenzia.

Si precisa che le attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio saranno rilasciate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previo positivo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, viene effettuato, in espresso accordo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Agenzia. In caso di ritardo nei pagamenti, si applica la normativa di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, a pena di risoluzione del contratto.

ART.20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati all'art.23 del Disciplinare di gara, nonché quelli previsti da disposizioni interpretative dell'A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017].

ART.21 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. (*cfr. art.117 comma 1 del Codice*). Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (*cfr. art.117 comma 2 del Codice*).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 del Codice per la garanzia provvisoria (*cfr. art.117 comma 3 del Codice*).

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto (*cfr. art.117 comma 5 del Codice*).

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, art.117 del Codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (*cfr. art.117 comma 6 del Codice*).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (*cfr. art.117 comma 7 del Codice*).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del documento de quo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (*cfr. art.117 comma 8 del Codice*).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità nel caso di appalto di servizi e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (*cfr. art.117 comma 9 del Codice*).

Ai sensi dell'art.117 comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (*attualmente schema tipo 1.1 approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n.193*). Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (*vedi art.117 comma 13 del Codice*).

ART.22 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO ED IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

In particolare è dovuta l'imposta di bollo ai sensi del comma 10 del suddetto art.18.

Con la tabella di cui all'art.3 dell'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

ART.23 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Agenzia ed il Fornitore relativa al rapporto contrattuale sarà competente il Tribunale del luogo ove ha sede legale l'Agenzia. Nelle controversie di cui sopra non rientrano le fattispecie previste dall'art.120 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i. nelle quali c'è la competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Si precisa che il capitolato (tecnico e speciale) non contiene la "clausola compromissoria".

Considerato che l'importo del servizio oggetto della presente procedura di gara non è superiore al milione di euro, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n.3 membri.

ART.24 – RISERVATEZZA DATI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste dal capitolato tecnico, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa nazionale e comunitaria sopra menzionata, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario non è tenuto alla riservatezza su dati ed informazioni la cui comunicazione o diffusione è prevista da norma di legge o nei casi di richieste da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie.

L'Aggiudicatario potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto di terzi.



Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare l'Agenzia, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito ed espone l'Appaltatore alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

ART.25 – NORME DI RINVIO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e Speciale, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa regionale vigente nel settore oggetto del capitolato tecnico e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.